

Prot. 2039

Cagliari, 16.12.2015

PEC

Al Direttore Regionale
Dott. Rita Soddu
Al Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandra Pirari
Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sardegna
Via Lo Frasso, 2
09127 Cagliari
dre_sardegna@pce.agenziademanio.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RILIEVI TOPOGRAFICI E DELLE ATTIVITA’ VOLTE AL CORRETTO AGGIORNAMENTO DEI DATI CATASTALI, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, SITUATI NELLA REGIONE SARDEGNA
Scadenza 22/12/2015

Questo Ordine, è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

A tal proposito occorre sottolineare, nel disciplinare di gara, all’art. 11 “Criteri di aggiudicazione”, l’assenza dell’indicazione della percentuale massima del ribasso che, ai sensi dell’art. 266 comma 1 lett. c) del D.P.R. 207/2010 “*deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell’intervento*”; infatti, trattandosi di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre obbligatoriamente inserire questa specifica nel bando non solo per ciò che concerne il ribasso sulla tempistica, ma anche per ciò che concerne il ribasso sul prezzo.

A ciò si aggiunga il profilo di forte illegittimità riscontrato nei criteri adottati per la valutazione delle offerte stesse. Infatti nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, la S.A. “*(...)stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico;d) le caratteristiche estetiche e funzionali; (...)*” etc.

In particolare, trattandosi di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, trova applicazione l’art. 266 del D.P.R. 207/2010 che, nel definire le modalità di svolgimento della gara, prevede che, tra le altre cose, il plico contenga:

“(…) b) una busta contenente l’offerta tecnica costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 264, comma 3, lettera b), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico,

strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori; (...).

Nel disciplinare della gara in oggetto, l'offerta viene valutata esclusivamente sotto il profilo economico e temporale, in spregio all'aspetto qualitativo, contrariamente a quanto previsto dal citato art. 266 al comma 4 il quale prevede che *"Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del codice, le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:*

- a) **adeguatezza dell'offerta** secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);*
- b) **caratteristiche metodologiche** dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;*
- c) **ribasso percentuale unico** indicato nell'offerta economica;*
- d) **riduzione percentuale** indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo."*

Si chiede pertanto di introdurre, tra i criteri per la valutazione delle offerte, un criterio che tenga conto della qualità tecnica dell'offerta presentata, coerentemente con quanto previsto dai citati articoli.

In caso contrario la valutazione da Voi proposta si configura non come un'offerta economicamente più vantaggiosa, bensì come un'offerta al massimo ribasso e, in quest'ultimo caso, occorrerebbe ad ogni modo espungere dal testo del bando in questione il ribasso relativo alla tempistica.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il delegato del Presidente
Denise Puddu